

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4901

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL LAGO, STEFANI, ALLASIA, BITONCI, BRAGANTINI,  
COMAROLI, CONSIGLIO, DI VIZIA, FABI, FEDRIGA, FOLLE-  
GOT, FORCOLIN, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MUNE-  
RATO, POLLEDRI, RIVOLTA, VANALLI**

Modifica dell'articolo 23-*bis* e abrogazione dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici erogati, anche indirettamente, a carico delle finanze pubbliche

*Presentata il 24 gennaio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente manovra economica di fine anno — a noi tutti nota come « Manovra Monti » — ha dettato una serie di misure tese ad assicurare il pareggio di bilancio nel 2013 e tra queste alcune volte alla riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Riteniamo queste ultime puramente demagogiche, perché i grandi « papaveri di Stato », i burocrati della macchina amministrativa, sono stati comunque salvaguardati. La previsione di un limite per chiunque percepisca, a ca-

rico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, infatti, rischia di non produrre gli effetti sperati perché il limite è alto, parametrato al Primo presidente della Corte di cassazione, cioè al magistrato con funzioni direttive apicali, e per di più ha escluso alcune categorie, come i *manager* della RAI — Radiotelevisione italiana Spa e i presidenti delle autorità indipendenti. Ecco perché par-

liamo di interventi « demagogici », perché è comunque un fatto indiscusso che mentre la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di dirigenti e di *manager* è rimessa ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'aumento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti, la deindicizzazione delle pensioni basse e, più in generale, l'impoverimento di pensionati e di lavoratori per l'aumento di imposte dirette e indirette è vigente.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge, novellando le disposizioni

in materia di trattamenti economici e di compensi per gli amministratori di società di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, intendiamo dunque porre un limite ai cosiddetti « stipendi d'oro » con effetto immediato, includendo — senza esclusione alcuna — tutte le categorie di soggetti che direttamente o indirettamente gravano sulle finanze pubbliche e abbassando il limite massimo percepibile, riportandolo allo stipendio dei parlamentari, cioè a 63.000 euro lordi annui, invece che a 305.000 euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 23-*bis*. — (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). — 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato »;

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

